

Data: 20/06/2018 17:03:51

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - Sez. III^ Quater

Ric. n.3997/2018

PER

Il Sig. *Morassi Eugenio* (C.F. MRS GNE 70D06 H501G),
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Tomassetti (C.F. TMS
DNC 66R20 H501L) ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente
giudizio, presso il suo studio in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da
Palestrina, n. 19, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione
al seguente indirizzo PEC
(domenicotomassetti@ordineavvocatiroma.org) e fax (06/3220397),
giusta delega estesa in calce al ricorso introduttivo

(ricorrente)

c o n t r o

l'Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante
p.t., domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

(amministrazione resistente)

e n e i c o n f r o n t i

- della Sig.ra *Maria Estella Sansonetti*;
- della Sig.ra *Paola Rizza*;

(controinteressati)

MOTIVI AGGIUNTI

per **l'annullamento del decreto n.465 del 20.4.2018**,
successivamente conosciuto, emesso dal Direttore della Direzione
Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, con il quale è
stata **nuovamente approvata la graduatoria di merito e dei
vincitori** della procedura selettiva per la **progressione dal V al IV**

livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca **dell'Istituto Superiore di Sanità**, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.166 (idoneo non vincitore), in sostituzione della precedente graduatoria riguardante la stessa procedura selettiva in precedenza approvata con decreto n.390 del 29.12.2017, già tempestivamente impugnato.

F A T T O

1.- Con ricorso del 30.3.2018, ritualmente notificato e depositato ed attualmente pendente innanzi a codesta Ecc.ma Sezione (ric. n.3997/2018), il Sig. Morassi Eugenio, premettendo di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato dell'Istituto Superiore di Sanità (anche solo "ISS") e di aver preso parte alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello nel profilo Collaboratore Tecnico, ha impugnato, reclamandone l'annullamento:

- i.* il **decreto n.390 del 29.12.2017**, successivamente conosciuto, emesso dal Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito della citata procedura selettiva, con la collocazione allora del Sig. Morassi Eugenio nella posizione n.171 (idoneo non vincitore);
- ii.* tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allora non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
 - a)** l'art.14 del bando di selezione nella parte in cui dispone che le pubblicazioni possano essere prodotte solo in originale, copia autenticata ovvero in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, **anche ove trattasi di**

pubblicazioni edite dal medesimo Istituto Superiore di Sanità;

- b) il verbale relativo alla seduta in cui la Commissione esaminatrice nominata con decreto del Direttore Generale n.182 del 6.12.2017 e ss.mm.ii., ha erroneamente valutato i titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, allo stato non conosciuto;
- c) la scheda di valutazione dei titoli del ricorrente Eugenio Morassi in relazione alla procedura selettiva per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità.

2. - Il ricorrente affidava il gravame a due motivi di ricorso tendenti a porre in luce, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell'art.8 del bando di concorso prot. GB/16994/10 (decreto n.317/2017) sia con riferimento all'errata valutazione del punteggio relativo alla "Formazione" ed ai "Titoli" del Morassi, sia in relazione alle "Pubblicazioni", oltre alla violazione dell'obbligo di motivazione ed all'eccesso di potere per manifesto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza ed illogicità della valutazione, disparità di trattamento, violazione della *par condicio* tra candidati ed ingiustizia manifesta.

3. - Durante il periodo di pendenza del citato gravame alcuni candidati della stessa procedura selettiva, la cui graduatoria finale è stata, come

detto, oggetto di impugnativa, hanno presentato istanze di (ri)esame delle proprie posizioni a cui ha fatto seguito un ulteriore segmento di attività della Commissione esaminatrice che ha condotto ad una parziale rivisitazione della graduatoria stessa, che è stata nuovamente approvata con decreto **n.465 del 20.4.2018** del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS, in esito alla quale il Sig. Morassi Eugenio, pur registrando l'avanzamento della propria posizione dalla posizione n.171 alla posizione n.166, permane tra i candidati idonei non vincitori senza che siano stati minimamente emendati i vizi che caratterizzavano la precedente attività valutativa della Commissione con riferimento alla posizione del ricorrente, che conserva quindi intatto ed inalterato il proprio interesse a ricorrere.

4. - E', pertanto, interesse del Morassi, anche al fine di non incorrere in alcuna decadenza processuale, impugnare il predetto decreto n.465 del 20.4.2018, con lo strumento dei motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1) Illegittimità derivata.

Con il decreto odiernamente impugnato, l'Istituto Superiore di Sanità ha in buona sostanza nuovamente approvato la graduatoria generale di merito e dei vincitori della procedura selettiva interna per la progressione dal V al IV livello per n.119 unità per il profilo di Collaboratore tecnico, con la collocazione del Sig. Morassi Eugenio

nella posizione n.166 (idoneo non vincitore), il tutto in sostituzione della precedente graduatoria riguardante la stessa procedura selettiva in precedenza approvata con decreto n.390 del 29.12.2017, già tempestivamente impugnato.

A ben vedere, come già rappresentato, la nuova graduatoria non va esente da mende, almeno per ciò che riguarda i vizi di legittimità sollevati dal Morassi con riferimento alla sua posizione nella graduatoria stessa col ricorso introduttivo del presente giudizio, sicché essi possono dirsi ribaditi anche nel provvedimento odiernamente impugnato permanendo come superstiti anche all'esito della riedizione del potere da parte dell'ISS.

Ne consegue che lo stesso decreto, indipendentemente dalla sua portata effettivamente ed autonomamente lesiva della situazione giuridica soggettiva del ricorrente, si manifesta comunque illegittimo per tutti i motivi già dedotti nel ricorso in particolare, che devono intendersi in questa sede integralmente trascritti e richiamati.

A ciò aggiungasi che, allo stato degli atti, non è dato sapere se, insieme ai candidati che hanno proposto istanza di riesame, siano state anche rivalutate tutte le altre posizioni dei candidati in graduatoria.

Ciò rileva in quanto, se nelle singole istanze di rivalutazione fossero contenute doglianze simili a quelle proposte dal ricorrente con riferimento alla sua posizione nell'atto introduttivo del presente gravame, la rivalutazione esclusivamente dei candidati che hanno presentato apposita istanza determinerebbe una chiara disparità di trattamento e comunque una violazione del principio della par condicio.

Pertanto col presente atto si fa anche istanza istruttoria affinché codesto Ecc.mo TAR voglia ordinare all'Amministrazione il deposito di tutte le istanze di rivalutazione e dei verbali della Commissione in cui si dà atto della rivalutazione operata e delle modalità con le quali la stessa è stata effettuata.

P. Q. M.

Si chiede che codesto Ecc.mo TAR voglia:

in via istruttoria: ordinare all'Amministrazione il deposito di tutte le istanze di rivalutazione e dei verbali della Commissione in cui si dà atto della rivalutazione operata e delle modalità con le quali la stessa è stata effettuata;

nel merito: accogliere il ricorso di cui in epigrafe anche alla stregua dei presenti motivi aggiunti, annullando, per l'effetto, anche il decreto odiernamente impugnato.

Con vittoria di spese ed onorari.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il valore è indeterminabile.

Roma, 20 giugno 2018

Avv. Domenico Tomassetti